

COMUNE DI COSSOINE

Città Metropolitana di Sassari

COPIA

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE DEL SINDACO

N. 4 DEL 18-06-2026

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la pulizia dalle erbacce delle aree incolte e dei terreni ineditati all'interno del centro urbano e la custodia degli animali d'affezione.

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno, la Sindaca

PREMESSO che all'interno dell'abitato esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO

- che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì facilita la propagazione di vegetazione infestante;

- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

- che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

- che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

VALUTATO che l'erba incolta e la crescita incontrollata di essenze arboree possono comportare l'insorgere di problemi a carattere igienico-sanitario, quali l'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;

DATO ATTO che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreno confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

CONSIDERATO che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di ratti e insetti nocivi (zecche, blatte, etc.), incrementano con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

ATTESO che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

TENUTO CONTO che col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione degli incendi;

VISTA la Deliberazione della G.R. 28/56 del 04/06/2026 della Regione Autonoma della Sardegna con la quale sono state approvate, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, le Prescrizioni Regionali Antincendio - triennio 2026-2028, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra " Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

CONSIDERATO

- che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno al 31 ottobre;

- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino; utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato

che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Dal 01 giugno 2026 e per tutto il periodo ad alto rischio incendio

1) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

2) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1 o una fascia erbosa verde intorno ai fabbricati e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

3) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

4) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boschive definite all'art. 28 devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Poiché, dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo "stato di grave pericolo per gli incendi", nei boschi, nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.4 del 18-06-2026 COMUNE DI COSSOINE

fuochi, anche per bruciare stoppie, salvo deroghe e previa comunicazione e autorizzazione della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio;

Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2026;

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento delle stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio.

Ordina le ulteriori seguenti prescrizioni:

a) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile che, potenzialmente, può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che, potenzialmente, può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi, depositati sul terreno, anche ad opera di ignoti;

b) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali;

c) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane sono tenuti a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

d) Ai proprietari delle aree urbane è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. La frazione verde derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati può essere conferita mediante le disposizioni del servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani locale, in alternativa può essere consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale. I rifiuti ottenuti dalla pulizia di terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari e/o conduttori;

e) Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;

f) A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;

g) Ai proprietari di animali d'affezione, di custodirli presso le proprie abitazioni scongiurando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario;

h) Ai proprietari o detentori di cortili o fondi, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;

i) Ai proprietari e conduttori di greggi, il divieto di pascolo per un raggio di almeno 250 m dal perimetro urbano nonché la bonifica degli allevamenti infestati da zecche e parassiti vari;

Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto l'anno;

INFORMA

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) – (importi aggiornati alla Legge 08.11.2021, n° 155).

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 689 del 24 novembre 1981, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

DISPONE

Che sia data la più ampia diffusione del presente provvedimento con bandi pubblici e affissione di manifesti.

Copia della presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e verifica sull'esecuzione di codesta ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

LA SINDACA
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

LA SINDACA